

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 328
a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni, Sciapichetti, Bisonni
presentata in data 10 dicembre 2019

INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO
“UN ALBERO PER OGNI NATO”

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, anche al fine di contrastare concretamente i cambiamenti climatici, gli inquinanti nelle aree urbane ed in particolare l'eccesso di anidride carbonica in atmosfera, a tutela della salute dei cittadini, della bellezza e del miglioramento complessivo dei centri abitati, promuove lo sviluppo di spazi verdi urbani e la messa a dimora di alberi di alto fusto, in aree pubbliche o private convenzionate.

Art. 2
(Interventi)

1. I Comuni con popolazione uguale o superiore ai 5.000 abitanti provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ogni minore adottato, se non precedentemente residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.

2. Anche ai fini di concorrere ai suddetti obiettivi ed accedere al sostegno regionale per le finalità di questa legge, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno facoltà di aderirvi volontariamente.

3. I Comuni provvedono ad annotare, entro quindici mesi dalla relativa iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tali alberi sono stati piantati.

4. Per l'applicazione delle presenti norme si richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi nazionali e regionali in materia; entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale emana disposizioni di attuazione della norma di cui al comma 1 e di questa legge, valutando, per i Comuni di popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, la riprogrammazione di risorse finanziarie atte a favorire la forestazione urbana ed eventuali meccanismi di premialità anche utilizzando le risorse stanziare. La Regione, al fine di favorire l'attività di piantumazione in parola, fornisce attraverso il proprio servizio forestale ed i propri vivai, gratuitamente o comunque non oltre il prezzo di costo, le essenze arboree necessarie.

5. La tipologia delle essenze scelte deve considerare solo ed esclusivamente specie autoctone del relativo territorio, a tutela e miglioramento dell'ecosistema e del paesaggio del luogo, preservandone la biodiversità.

Art. 3
(Piano di piantumazione e bilancio arboreo)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, anche i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti provvedono a censire

e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica o convenzionate, in analogia a quanto disposto dall'articolo 3 bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica) per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

2. I Comuni, anche per l'attuazione di questa legge, adottano un piano quinquennale di piantumazione.

3. Con cadenza biennale, il sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, rende noto il bilancio arboreo del Comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati e di quelli abbattuti, tagliati o sradicati in aree urbane di proprietà pubblica, indicando inoltre il luogo di piantumazione e la ragione degli interventi eseguiti e dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza.

4. Il bilancio arboreo di cui al comma 3 è pubblicato, entro il 30 maggio di ogni anno, sul sito web istituzionale dell'amministrazione comunale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 4

(Alberi della memoria)

1. I privati possono chiedere, senza costi per i Comuni, l'autorizzazione a piantumare alberi dedicati a persone in vita o defunte, seguendo le indicazioni del piano comunale di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Le suddette richieste private di piantumazione devono essere accompagnate dall'impegno a sostenere i relativi oneri di coltivazione e manutenzione per il primo decennio.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 3, quantificabili in euro 40.000,00 si provvede con apposito stanziamento il cui utilizzo è regolato con apposito atto della Giunta regionale.

2. Per l'applicazione di questa legge la spesa è autorizzata a decorrere dall'anno 2020 con le rispettive leggi di bilancio.